



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 62 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 113 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI, LUNGO LA SP 39 "MOGLIANESE", DAL KM 0+950 AL KM 6+100 NEI COMUNI DI SCORZÈ E MARTELLAGO. DURATA: DAL 10/03/2025 AL 13/06/2025.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle provincie omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con

- decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 - vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento nell'ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, che non individua il dirigente per l'Area Mobilità, ma stabilisce che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei dirigenti le relative funzioni saranno espletate dai dirigenti sostituiti come da proprio decreto n. 53/2022 e, in caso di assenza anche di questi, dal Direttore Generale ing. Nicola Torricella;

Vista la richiesta della ditta Circet Italia spa, acquisita con protocollo n. 8846 del 10/02/2025, intesa ad ottenere, lungo la SP 39 "Moglianesse", dal km 0+950 al km 6+100 nei Comuni di Scorzè e Martellago, l'emissione dell'ordinanza per l'istituzione temporanea di un senso unico alternato, necessario all'esecuzione dei lavori di realizzazione di impianti in fibra ottica per conto di Open Fiber spa, come da planimetrie allegate;

Vista la determina di autorizzazione nr. 2360/2024 del 29/08/2024 emessa da codesta Città metropolitana di Venezia;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, lungo il tratto stradale sopra descritto;

ORDINA

- 1) l'istituzione temporanea, per le ragioni di cui alle premesse, di un senso unico alternato regolato da movieri e/o da impianto semaforico mobile, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la SP 39 "Moglianesse", dal km 0+950 al km 6+100 nei Comuni di Scorzè e Martellago. Nel caso in cui il senso unico alternato sia regolato da impianto semaforico mobile, i tempi semaforici dovranno rispettare la seguente partizione:

Semaforo	FASI (secondi)		
1	60 (ROSSO)		30 (VERDE)
2	30 (VERDE)	10 (GIALLO)	60 (ROSSO)
	20		

* migliore taratura potrà essere eseguita verificando il contesto del traffico


- 2) la modifica alla viabilità avverrà dalle ore 8:30 alle ore 17:30, dal 10/03/2025 al 13/06/2025, esclusi i fine settimana e giorni festivi;
- 3) dalle ore 17:30 alle ore 08:30 e durante i fine settimana e giorni festivi, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l'utenza;
- 4) nel caso in cui il senso unico alternato sia regolato da impianto semaforico mobile, che la distanza massima tra le due lanterne sia di 150 ml;
- 5) dovranno essere comunicati i nomi delle ditte sub-appaltatrici che opereranno nei luoghi oggetto del presente provvedimento, i dati di quest'ultime dovranno essere preventivamente comunicati alla Città metropolitana di Venezia mezzo mail viabilita@cittametropolitana.ve.it, diversamente le imprese appaltatrici non risulteranno autorizzate;
- 6) Alla ditta Circet Italia spa di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavola 65 e Tavola 66 D.M. 10/07/2002 ivi allegate), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
 - b) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
 - c) dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione di senso unico alternato;
 - d) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 - e) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
 - f) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
 - g) alla ditta Circet Italia spa di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, lo sfalcio dell'erba, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, all'interno dell'area di cantiere;
 - h) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per

verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;

- 7) che la presente ordinanza perderà immediatamente vigore con la conclusione anticipata delle opere;
- 8) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Scorzè e Martellago;
- 9) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 10) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- 11) che il pacchetto finale dovrà essere realizzato secondo le stratigrafie e i materiali riportati nello schema in calce;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- la Città metropolitana di Venezia si riserva di modificare la presente ordinanza nel caso in cui si rilevassero problemi di traffico;
- il referente di cantiere, indicato nell'istanza della ditta proponente, è il sig. Dario Puglisi cell.: 342 506 9153;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.



SEZIONE TIPOLOGICA Ripristino dello stato finale

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente